



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 21

del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento di polizia mortuaria.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **diciotto** del mese di **novembre**, alle ore 20.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bonella Giampaolo - Sindaco
2. Trentin Andrea - Vicesindaco
3. Borgogno Giulia - Consigliere Comunale
4. Debortolo Ilaria - Consigliere Comunale
5. Fedele Paolo - Consigliere Comunale
6. Minati Marianna - Consigliere Comunale
7. Stroppa Nicola - Consigliere Comunale
8. Trentin Alessia - Consigliere Comunale
9. Trentin Bruno - Consigliere Comunale
10. Trentin Fulvio - Consigliere Comunale
11. Trentin Gabriele - Consigliere Comunale
12. Trentin Sergio - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Generale Signora Comite dott.ssa Maria.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bonella Giampaolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Trentin Sergio e Trentin Alessia.**

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento di polizia mortuaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione Consiliare n. 19 del 29.11.1999, il Comune di Telve di Sopra approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 19 del 29.11.1998, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria ;
- la delibera consiliare n. 07 del 24.02.2000, esecutiva, con la quale venivano apportate modifiche/integrazioni al regolamento citato;
- la delibera consiliare n. 06 del 06.05.2008, esecutiva, con la quale venivano apportate modifiche/integrazioni al regolamento citato;
- la delibera consiliare n. 15 del 25.11.2008, esecutiva, con la quale venivano apportate modifiche/integrazioni al regolamento citato;
- la delibera consiliare n. 02 del 26.02.2018, esecutiva, con la quale venivano apportate modifiche/integrazioni al regolamento citato;

Ravvisata la necessità di dotare il comune di Telve di un regolamento cimiteriale aggiornato, contenente una raccolta organica di norme tese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene opportuno procedere alla modifica degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9bis, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36bis, 41bis, 41quater, 49, 51, 52, 53bis, 53ter, 54, 54bis, 55, 75, 76, 79, 82,83 del Regolamento vigente, nel testo allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Provinciale 20.06.2008, n. 7;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285;

Visto l'art. 7, Decreto Presidente della Provincia dd. 12.02.2008, n. 5-112/Leg, quale regolamento di attuazione;

Visto l'art. 75, c. 7 ter, della L.P. n. 10 dd. 11.09.1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria (b.u. 11.03.2008, n. 11);

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 27/2023 di data 28.12.2023, con la quale si approvavano il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026, la nota integrativa al bilancio ed il piano degli indicatori di bilancio.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 01/2024 di data 11.01.2024, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024 - 2026, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi.

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il parere di regolarità contabile, espresso in senso favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con n. 08 voti favorevoli, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 08 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche illustrate nell'allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera consiliare n. 19 del 29.11.1999, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni di cui al punto 1) del dispositivo, così come da allegato B) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è composto da n. 92 articoli.
3. DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari trovano applicazione dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 6 c. 5 della L.R. L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
4. di DARE ATTO che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Comite dott.ssa Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ART. 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 44 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente **A.P.S.S.**

ART. 3 RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. **Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.**

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti, **in quanto a carico del bilancio comunale**, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) L'inumazione in campo comune;
 - b) La visita necroscopica;
 - c) Il servizio di osservazione **delle salme**
 - d) la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera mortuaria)
 - e) L'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - f) Il recupero e relativo trasposto delle salme accidentate nell'ambito del Comune;

- g) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - h) La cremazione delle salme di persone aventi in vita residenza nel Comune;
 - i) L'esumazione ordinaria, di cui all'art. 31 e la deposizione delle ossa nell'ossario del Comune;
 - j) La fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa, di cui all'art. 9;
 - k) La cura e manutenzione generale dei cimiteri.
 - l) La demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
3. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere stabilito, a carico dei titolari di concessioni perpetue, il pagamento di una quota annuale a titolo di concorso spese per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri.
 4. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale.
 5. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alla revisione annuale del sistema tariffario comunale.

ART. 6

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Unica eccezione nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve esser collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 7
VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.P.S.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 6.
3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalle tariffe APSS e rimane a carico degli eredi.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 9 BIS
SERVIZI PER GLI SCONOSCIUTI E GLI INDIGENTI

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento, se sussistono le condizioni, il comune può avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

ART. 23
DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1.
4. Le operazioni di inumazione e di tumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. La traslazione di salme e le operazioni di esumazione e di estumulazione di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato comunale. (tolto riferimento al Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L.)

ART. 24

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune con residenza nel Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che erano nati o residenti alla nascita nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia oppure essere il coniuge, i discendenti o gli ascendenti in linea retta di 1° grado del concessionario stesso.
3. Sono altresì ricevute le salme di persone non più residenti per trasferimento in casa di riposo.
4. Sono altresì accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

ART. 26

PIANO REGOLATORE GENERALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano il redattore dovrà tenere conto:
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione al periodo di concessione e ai sistemi tariffati adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi di inumazione per famiglie;
 - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazioni individuale per famiglie o collettività;
 - d) Tumulazioni individuali (loculi);
 - e) Nicchie cinerarie;
 - f) Ossario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il piano regolatore cimiteriale, individua, altresì, le aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione o a inumazione per famiglie, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
- a) Superficie dell'area:
lunghezza m.1,80 e larghezza massima m. 2,80;
 - b) Dimensioni della lapide:
 - c) - lungo il muro perimetrale: larghezza massima, quella della tomba, altezza massima 20 cm. dall'intradosso del cordolo di copertura.

- d) - lungo i camminamenti centrali: larghezza massima, quella della tomba, altezza massima m. 1,20.
7. Il piano regolatore individua parimenti le aree destinate ad inumazioni comuni le cui dimensioni sono:
- a) lunghezza ml. 1,80
 - b) larghezza ml. 0,80
 - c) distanza fra le tombe cm. 30
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriali per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 27 INUMAZIONE

1. L'inumazione è la sepoltura in terra delle salme contenute negli appositi feretri.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture in campi di inumazione comune e della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni in campi di inumazione per famiglie di durata superiore ai 10 anni ed affidate mediante contratto di concessione.

ART. 28 INUMAZIONI COMUNI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di larghezza massima 80 cm. e altezza massima 120 cm. dal piano di campagna previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; le lampade non dovranno essere fissate al terreno (lampade mobili) e le cordonate non dovranno avere un'altezza superiore a cm. 5,00.
4. Nelle tombe ad inumazione comune che ospitano già una salma è ammessa la deposizione di una o più urne cinerarie di parenti o affini. La successiva deposizione di un'urna cineraria non comporta la modifica della durata dell'originaria concessione decennale.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 29 TUMULAZIONI

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi ossari devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico. La chiusura del loculo viene effettuata mediante materiale idoneo che garantisca una chiusura anti-profanazione e igienico-sanitaria adeguata. Si applicherà successivamente la lastra concessa con il loculo.
3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo terzo del presente regolamento.

ART. 30 DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in una tomba comunale, in base alle disponibilità, previo pagamento del canone eventualmente stabilito nel tariffario.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie o in attesa di ricomposizione della salma;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a mesi 18, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da apposito atto sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso gli Uffici comunali.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma sono in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
8. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ART. 31

ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1. L'esumazione è l'operazione cimiteriale che consiste nel recuperare i resti e/o le ossa dei defunti interrati.**
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un periodo minimo di 10 anni dalla sepoltura ai sensi dell'art. 82 del D.P.R: 285/90 al fine di predisporre il terreno per nuove inumazioni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre. In via preferenziale il cimitero dovrà venir chiuso durante tali operazioni.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. E' compito dell'incaricato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

ART. 34

ESTUMULAZIONI

1. L'estumulazione è l'operazione cimiteriale che consiste nel raccogliere le salme deposte nei loculi o tombe funebri e monumenti di famiglia.
2. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
5. I feretri sono estumulati alla presenza dell'operatore cimiteriale e, se trattasi di estumulazione straordinaria, alla presenza anche del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'USL o di un suo incaricato.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36 che segue, sono accoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto ed eventuali loro accompagnatori o delegati. Le persone estranee dovranno essere preventivamente ed immediatamente allontanate.

ART. 36 BIS

CINERARIO COMUNE

1. All'interno del cimitero è previsto un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ceneri provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.

2. Qualora scaduto il termine di concessione trentennale non venga rinnovato il contratto di concessione dei loculi, le urne contenute negli stessi verranno svuotate nel cinerario comune da parte del personale addetto.
3. Nel cinerario a seguito di richiesta presentata potranno essere conferiti i contenuti delle urne cinerarie custodite a domicilio dai privati e successivamente restituite dagli stessi.
4. Analogamente nello stesso verranno collocate le ceneri derivanti dalla cremazione collettiva delle ossa contenute nell'ossario comunale quando sarà esaurito lo spazio nel medesimo.

ART. 41 BIS URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte del medesimo.
2. Non è ammessa la collocazione di urne cinerarie nello spazio destinato all'inumazione comune, salvo il caso previsto dall'art. 28 comma 4.
3. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere disperse nel territorio comunale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, e/o conservate nell'urna cineraria sigillata, che potrà essere:
 - inumata o tumulata in apposito loculo in concessione, in tomba a rotazione in campo comune, in tomba di famiglia in concessione e/o in monumento di famiglia;
 - oggetto di affidamento su richiesta dell'avente titolo presso la propria residenza.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 41 QUATER DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione può essere effettuata sul territorio comunale in luoghi come previsto dall'art. 5 della Legge Provinciale 20 giugno 2008, n. 7; è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito dall'articolo 3, c.1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).

2. Le ceneri già custodite presso il cimitero, possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ed è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato in base alla normativa del Codice Civile. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale. In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni, le ceneri verranno collocate nel cinerario comunale.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 6. dal coniuge;
 7. da un altro familiare avente diritto in base alla normativa del Codice Civile;
 8. dall'esecutore testamentario o in mancanza da personale autorizzato dal Comune.
9. La persona incaricata alla dispersione delle ceneri in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità e tramite apposito verbale, il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa. La corretta effettuazione della dispersione, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune tramite personale incaricato.

ART. 49 SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree di proprietà del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

5. Il rilascio della concessione è riservato a persona residente nel Comune alla data della richiesta ed è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. La persona richiedente, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta di 1° grado possono essere intestatari di un'unica concessione. **Comunque il concessionario può essere titolare di un'unica concessione.**
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
8. Il diritto d'uso di un loculo consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posto salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - Le/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante protempore, i/le concessionari/e;
 - Le salme destinate ad esservi accolte;
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 51

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La disponibilità di sepolture private viene portata a conoscenza degli interessati mediante avviso al pubblico.
2. La concessione delle sepolture può avvenire anche ad estrazione qualora il numero delle sepolture disponibili e/o poste in concessione sia **inferiore** alle richieste.

ART. 52

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 49, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta di 1° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado, il diritto alla **inumazione** è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i discendenti di 2° grado, i collaterali e gli affini di 1° grado la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati volta per volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 53 BIS

CONCESSIONI ATTESTANTI UN GODIMENTO PERENNE

1. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia.
2. A carico dei titolari della concessione, a titolo di concorso spese, vengono poste delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per gli interventi di manutenzione, di pulizia e di illuminazione dei cimiteri ed indicate dalla Giunta Comunale nella delibera di determinazione delle tariffe ai sensi de l'art. del presente regolamento.

3. I titolari o loro eredi di dette concessioni devono essere in possesso di un documento attestante il godimento perenne della sepoltura oppure rientrare nell'elenco predisposto dal competente ufficio comunale sulla base di risultanze d'archivio.
4. L'Ufficio comunale contatterà il titolare o un erede referente per ciascuna tomba, individuato attingendo dagli archivi comunali, che dovrà individuare uno o più concessionari che saranno tenuti, in solido, al pagamento delle spese annue dovute. Colui o coloro che si indicano quali concessionari devono dichiarare, assumendosene la responsabilità, di essere in accordo con eventuali aventi diritto sull'individuazione del nominativo del concessionario stesso.
5. Possono essere nuovi concessionari delle tombe perpetue coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 49 del presente regolamento. Qualora, entro sei mesi dalla notifica, non venga indicato il nominativo di un concessionario e non venga versato il canone annuo dovuto, la concessione perpetua verrà dichiarata decaduta ed il lotto cimiteriale rientrerà nella disponibilità del comune. Ai discendenti del titolare della concessione perpetua, per i primi sei mesi dalla decadenza, verrà riconosciuto il diritto d'opzione al rilascio di una nuova concessione.
6. Passato il periodo di sei mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, il Comune potrà rilasciare, decorsi dieci anni dall'ultima inumazione, la nuova concessione a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dall'art. 53.

ART. 53 TER

GODIMENTO SEPOLTURA PRIVATA PER CONSUETUDINE

1. L'ufficio comunale preposto alla regolarizzazione delle situazioni cimiteriali esistenti individua la famiglia del "fondatore del sepolcro" che utilizza per consuetudine la tomba e, non essendo tenuto a conoscere tutte le persone componenti suddetta famiglia contatterà un referente.
2. I discendenti del "fondatore del sepolcro" potranno, entro sei mesi dalla notifica, presentare domanda per il rilascio di una nuova concessione relativa al lotto utilizzato per consuetudine quale tomba di famiglia.
3. Diversamente, passato il periodo di sei mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, il Comune potrà rilasciare, decorsi dieci anni dall'ultima inumazione ovvero venti anni dall'ultima tumulazione, la nuova concessione a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dall'art. 53.

ART. 54
RINNOVO

4. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. E' eventualmente dovuto il pagamento della tariffa stabilita dall'amministrazione comunale per le diverse tipologie di concessioni.
5. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario fra gli aventi diritti ex art. 52 comma 2 del presente regolamento. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
6. L'ufficio competente tiene uno scadenzario delle concessioni. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno 3 (TRE) mesi prima del termine.

ART. 54 BIS
SUBENTRI

1. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune su unanime designazione delle persone interessate, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel 2° comma dell'art. 52, fino alla decadenza naturale della stessa.
2. Se gli aspiranti concessionari sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
3. In difetto di designazione di nuovo concessionario, il Comune provvede d'ufficio ad assegnarlo al soggetto in possesso dei requisiti e che non sia già assegnatario di altra tomba individuandolo secondo il seguente ordine di priorità:
 - il coniuge;
 - i discendenti di primo grado in ordine di anzianità;
 - gli ascendenti di primo grado in ordine di anzianità;
4. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
5. La concessione di tomba a richiedente non familiare non potrà avvenire prima che siano trascorsi 10 anni dall'ultima sepoltura. Si applicano le disposizioni dell'art. 35 del presente regolamento.

6. Nel caso di più richieste della stessa tomba la scelta del concessionario avverrà, fra gli aventi diritto secondo le disposizioni del presente regolamento, secondo le seguenti priorità: parenti o affini del precedente concessionario in ordine di grado e, a seguire, mediante estrazione a sorte da effettuarsi nella sede comunale in seduta pubblica.

ART. 55 RINUNCIA

1. Uno o più concessionari, con apposita istanza, possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici comunali.
3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52, sono tenuti a darne comunicazione agli Uffici comunali entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo eventualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno o più degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione così modificata mantiene la scadenza dell'originaria concessione.
5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione, quando la sepoltura non è occupata dalla salma o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata del cimitero comunale o fuori comune.
6. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per "N" il numero di anni della originaria concessione.
7. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.
8. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 75 SCHEMARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio **Anagrafe**, sulla scorta della mappa di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda potranno essere riportati:
 - a) Le generalità del defunto
 - b) Il numero di sepoltura

ART. 76

SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio **Anagrafe** comunale predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 79

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Responsabile dell'Ufficio **Anagrafe**, ove previsto dallo statuto o, in alternativa al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 82

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle norme dello Stato, o in mancanza, vi provvederà il Sindaco.

ART. 83 NORMA TRANSITORIA

1. All'entrata in vigore del presente regolamento il Comune procederà ad una ricognizione delle concessioni in essere. In caso di mancata richiesta di aggiornamento da parte degli aventi diritto e/o di mancata dichiarazione di decadenza da parte del Comune, potrà disporsi una sanatoria delle concessioni scadute, per una nuova assegnazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, fissando quale data di possesso dei requisiti degli aventi diritto, quella di entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari.

ALLEGATO

TARIFFARIO:

1. **RILASCIO O RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER TOMBE PRIVATE:**
 - PER TOMBE DI 3 POSTI: Euro 2.000,00 (pagabili in 2 rate semestrali);
 - PER TOMBE DI 2 POSTI: Euro 1.500,00 (pagabili in 2 rate semestrali);
2. **RILASCIO O RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LOCULO: Euro 1.000,00**
3. **APPOSIZIONE DI LAPIDE e/o COPRITOMBA SU TOMBA IN CAMPO COMUNE:
Euro 250,00**
4. **CANONE TRIMESTRALE DI UTILIZZO PER DEPOSITO TEMPORANEO (art. 30 comma 4.) Euro**

Le tariffe dei vari servizi cimiteriali saranno determinate annualmente da parte della Giunta Comunale.

COMUNE DI TELVE DI SOPRA (Trento)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione consiliare n. 19 in data 29 novembre 1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 in data 24 febbraio 2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 in data 06 maggio 2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 15 in data 25 novembre 2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 26 febbraio 2018
Modificato con deliberazione consiliare n. 21 in data 18 novembre 2024**

INDICE

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto	pag. 5
art. 2 Competenze	pag. 5
art. 3 Responsabilità	pag. 5
art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 6
art. 5 Atti a disposizione del pubblico	pag. 6

CAPO II- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI - FERETRI

art. 6 Deposizioni della salma nel feretro	pag. 7
art. 7 Verifica e chiusura feretri	pag. 7
art. 8 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 8
art. 9 Fornitura gratuita di feretri	pag. 9
art. 9bis Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	pag. 9
art. 10 Piastrina di riconoscimento	pag. 10

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

art. 11 Modalità di trasporto e percorso	pag. 10
art. 12 Trasporti funebri	pag. 11
art. 13 Trasporti gratuiti e a pagamento	pag. 11
art. 14 Norme generali per i trasporti	pag. 11
art. 15 Riti religiosi	pag. 12
art. 16 Trasferimento di salme senza funerale	pag. 12
art. 17 Morti per malattie infettive-diffuse o portatori di radioattività	pag. 12
art. 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 12
art. 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 13
art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 13
art. 21 Trasporto di ceneri o resti	pag. 14

TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

art. 22 Cimitero	pag. 14
art. 23 Disposizioni generali – Vigilanza	pag. 14
art. 24 Ammissione nel cimitero	pag. 15

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI PIANO REGOLATORE GENERALE

art. 25 Disposizioni generali	pag. 15
art. 26 Piano Regolatore Generale	pag. 16

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art. 27 Inumazione	pag. 17
art. 28 inumazioni comuni	pag. 18
art. 29 Tumulazione	pag. 18
art. 30 Deposito provvisorio	pag. 19

CAPO IV- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 31 Esumazioni ordinarie	pag. 20
------------------------------	---------

art. 32 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 20
art. 33 Esumazione straordinaria	pag. 20
art. 34 Estumulazioni	pag. 21
art. 35 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 22
art. 36 Ossario comune	pag. 22
art. 36bis Cinerario comune	pag. 22
art. 37 Oggetti da recuperare	pag. 23
art. 38 Disponibilità dei materiali	pag. 23

CAPO V – CREMAZIONE

art. 39 Oggetto	pag. 24
art. 40 Crematorio	pag. 24
art. 41 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 25
art. 41 bis Urne cinerarie	pag. 25
art. 41 ter Affidamento delle ceneri ai congiunti	pag. 25
art. 41 quater Dispersione delle ceneri	pag. 27

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

art. 42 Orario	pag. 28
art. 43 Disciplina dell'ingresso	pag. 28
art. 44 Divieti speciali	pag. 29
art. 45 Riti funebri	pag. 29
art. 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe	pag. 30
art. 47 Fiori e piante ornamentali	pag. 30
art. 48 Materiali ornamentali	pag. 30

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

art. 49 Sepolture private	pag. 31
art. 50 Durata delle concessioni	pag. 32
art. 50 bis Durata delle concessioni dei loculi ossari	pag. 32
art. 51 Modalità di concessione	pag. 33
art. 52 Uso delle sepolture private	pag. 33
art. 53 Manutenzione	pag. 34
art. 53bis Concessioni attestanti un godimento perenne	pag. 34
art. 53ter Godimento sepoltura privata per consuetudine	pag. 35

CAPO II - SUBENTRI E RINUNCE

art. 54 Rinnovo	pag. 35
art. 54bis Subentri	pag. 36
art. 55 Rinuncia	pag. 36

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

art. 56 Revoca	pag. 37
art. 57 Decadenza	pag. 38
art. 58 Provvedimento conseguenti la decadenza	pag. 39
art. 59 Estinzione	pag. 39

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

art. 60 Accesso al cimitero	pag. 39
-----------------------------	---------

art. 61 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 40
art. 62 Responsabilità – Deposito cauzionale	pag. 41
art. 63 Recinzione aree – materiali di scavo	pag. 41
art. 64 Introduzione e deposito di materiali	pag. 42
art. 65 Orario di lavoro	pag. 42
art. 66 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 42
art. 67 Vigilanza	pag. 43
art. 68 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 43

CAPO II – IMPRESE FUNEBRI

art. 69 Funzioni – licenza	pag. 44
art. 70 Divieti	pag. 44

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

art. 71 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 45
art. 72 Mappa	pag. 45
art. 73 Annotazioni in mappa	pag. 45
art. 74 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 46
art. 75 Schedario dei defunti	pag. 46
art. 76 Scadenziario delle concessioni	pag. 46

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

art. 77 Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 47
art. 78 Cautele	pag. 47
art. 79 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	pag. 48
art. 80 Concessioni pregresse	pag. 48
art. 81 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	pag. 48
art. 82 Norma di rinvio	pag. 49

ALLEGATO A	pag. 50
------------	---------

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2
COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 44 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.P.S.S.

ART. 3
RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) L'inumazione in campo comune;
 - b) La visita necroscopica;
 - c) Il servizio di osservazione delle salme
 - d) la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera mortuaria)
 - e) L'uso delle celle frigorifere comunali, sei il Comune è tenuto a disporne;
 - f) Il recupero e relativo trasposto delle salme accidentate nell'ambito del Comune;
 - g) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - h) La cremazione delle salme di persone aventi in vita residenza nel Comune;
 - i) L'esumazione ordinaria, di cui all'art. 31 e la deposizione delle ossa nell'ossario del Comune;
 - j) La fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa, di cui all'art. 9;
 - k) La cura e manutenzione generale dei cimiteri.
 - l) La demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
3. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere stabilito, a carico dei titolari di concessioni perpetue, il pagamento di una quota annuale a titolo di concorso spese per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri.
4. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale.
5. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alla revisione annuale del sistema tariffario comunale.

ART. 5
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 10.09.1990 n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e quello successivo;
 - d) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI – FERETRI

ART. 6

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Unica eccezione nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve esser collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 7

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.P.S.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 6.
3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalle tariffe APSS e rimane a carico degli eredi.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 8

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione:**
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
 - le tavole non devono avere a fondo intagliato uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285
 - b) per tumulazione:**
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DP.R 285/90
 - c) per trasferimento da comune a comune, con percorso superiore a 100 chilometri, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 26,27,28 e 29 del D.P.R. 285/90, se il trasporto è per o dall'estero
 - d) per trasporti da comune a comune con percorso non superiore ai 100 chilometri;**
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, 5° comma, del D.PR. 10 settembre 1990, n. 285

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al comune di decesso
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera **d)** laddove il trasporto si esegua entro 100 chilometri dal comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera **B)**, in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa di cui alle caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o suo Delegato, il rinnovo de feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.

ART. 9

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e) sub. 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 9 BIS

SERVIZI PER GLI SCONOSCIUTI E GLI INDIGENTI

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si

presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento, se sussistono le condizioni, il comune può avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

ART. 10

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 11

MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. LL. PP.SS., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 12

TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.09.1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR.
2. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

ART. 13

TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri sono esercitati con una categoria e sono tutti a pagamento.
2. Sono a carico del Comune i trasporti di salme di cui all'art. 9, 1° e 2° comma.

ART. 14

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 15

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 16

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati a pagamento.

ART. 17

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentivo di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica delle malattie che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Dirigente dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 18

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 7.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti dall'altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

ART. 19

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 20

TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o da Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR. 10.09.1990 n. 285; nel secondo quelle di

cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

ART. 21
TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono esser raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo e altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ART. 22
CIMITERO

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.01.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale.

ART. 23
DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1.
4. Le operazioni di inumazione e di tumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. La traslazione di salme e le operazioni di esumazione e di estumulazione di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato comunale.

ART. 24

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune con residenza nel Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che erano nati o residenti alla nascita nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia oppure essere il coniuge, i discendenti o gli ascendenti in linea retta di 1° grado del concessionario stesso.
3. Sono altresì ricevute le salme di persone non più residenti per trasferimento in casa di riposo.
4. Sono altresì accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOALTORE GENERALE

ART. 25

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e aree riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Apposito piano regolatore cimiteriali determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi

(muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e dal successivo art. 26.

3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriali, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 26

PIANO REGOLATORE GENERALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano il redattore dovrà tenere conto:
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione al periodo di concessione e ai sistemi tariffati adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi di inumazione per famiglie;
 - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazioni individuale per famiglie o collettività;
 - d) Tumulazioni individuali (loculi);
 - e) Nicchie cinerarie;

- f) Ossario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
 5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 6. Il piano regolatore cimiteriale, individua, altresì, le aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione o a inumazione per famiglie, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) Superficie dell'area:
lunghezza m.1,80 e larghezza massima m. 2,80;
 - b) Dimensioni della lapide:
 - c) - lungo il muro perimetrale: larghezza massima, quella della tomba, altezza massima 20 cm. dall'intradosso del cordolo di copertura.
 - d) - lungo i camminamenti centrali: larghezza massima, quella della tomba, altezza massima m. 1,20.
 7. Il piano regolatore individua parimenti le aree destinate ad inumazioni comuni le cui dimensioni sono:
 - a) lunghezza ml. 1,80
 - b) larghezza ml. 0,80
 - c) distanza fra le tombe cm. 30
 8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 27 INUMAZIONE

1. L'inumazione è la sepoltura in terra delle salme contenute negli appositi feretri.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture in campi di inumazione comune e della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) Sono private le sepolture per inumazioni in campi di inumazione per famiglie di durata superiore ai 10 anni ed affidate mediante contratto di concessione.

ART. 28

INUMAZIONI COMUNI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di larghezza massima 80 cm. e altezza massima 120 cm. dal piano di campagna previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; le lampade non dovranno essere fissate al terreno (lampade mobili) e le cordonate non dovranno avere un'altezza superiore a cm. 5,00.
4. Nelle tombe ad inumazione comune che ospitano già una salma è ammessa la deposizione di una o più urne cinerarie di parenti o affini. La successiva deposizione di un'urna cineraria non comporta la modifica della durata dell'originaria concessione decennale.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 29

TUMULAZIONI

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi ossari devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.

La chiusura del loculo viene effettuata mediante materiale idoneo che garantisca una chiusura anti-profanazione e igienico-sanitaria adeguata. Si applicherà successivamente la lastra concessa con il loculo

3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo terzo del presente regolamento.

ART. 30

DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in una tomba comunale, in base alle disponibilità, previo pagamento del canone eventualmente stabilito nel tariffario.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie o in attesa di ricomposizione della salma;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a mesi 18, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da apposito atto sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso gli Uffici comunali.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma sono in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

8. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 31 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. L'esumazione è l'operazione cimiteriale che consiste nel recuperare i resti e/o le ossa dei defunti interrati.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un periodo minimo di 10 anni dalla sepoltura ai sensi dell'art. 82 del D.P.R: 285/90 al fine di predisporre il terreno per nuove inumazioni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre. In via preferenziale il cimitero dovrà venir chiuso durante tali operazioni.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. E' compito dell'incaricato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

ART. 32 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio preposto autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 33 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a

- richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla sepoltura).
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.
 3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
 4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato e alla presenza di personale incaricato dal Comune.

ART. 34 ESTUMULAZIONI

1. L'estumulazione è l'operazione cimiteriale che consiste nel raccogliere le salme deposte nei loculi o tombe funebri e monumenti di famiglia.
2. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
5. I feretri sono estumulati alla presenza dell'operatore cimiteriale e, se trattasi di estumulazione straordinaria, alla presenza anche del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'USL o di un suo incaricato.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36 che segue, sono accoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto ed eventuali loro accompagnatori o delegati. Le persone estranee dovranno essere preventivamente ed immediatamente allontanate.

ART. 35

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. L'assistenza alle esumazioni e alle estumulazioni straordinarie nonché alle estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. n. 2704 e s.m., trasmettendo al cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

ART. 36

OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In tal caso i maggiori costi sono addebitati ai richiedenti.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa non siano visibili alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute potranno periodicamente essere avviate alla calcinazione collettiva o cremazione collettiva.

ART. 36 BIS

CINERARIO COMUNE

1. All'interno del cimitero è previsto un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ceneri provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. Qualora scaduto il termine di concessione trentennale non venga rinnovato il contratto di concessione dei loculi, le urne contenute negli stessi verranno svuotate nel cinerario comune da parte del personale addetto.
3. Nel cinerario a seguito di richiesta presentata potranno essere conferiti i contenuti delle urne cinerarie custodite a domicilio dai privati e successivamente restituite dagli stessi.
4. Analogamente nello stesso verranno collocate le ceneri derivanti dalla cremazione collettiva delle ossa contenute nell'ossario comunale quando sarà esaurito lo spazio nel medesimo.

ART. 37

OGGETTI DA RECUPERARE

5. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Sindaco al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
6. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Ragioneria del Comune.
7. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Sindaco, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 38

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti

all'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passa in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che se sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 39 OGGETTO

1. La cremazione dei defunti e la pratica di riduzione in cenere dei resti mortali e dei resti ossei compiuta in appositi forni a riverbero con particolari accorgimenti tecnici e di carattere igienico-sanitario, avviene secondo le disposizioni stabilite dalla legge 30 marzo 2001, nr. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), nonché dalle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 40 CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, ai avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. Il Comune potrà intervenire a parziale copertura delle spese di trasporto al più vicino impianto di cremazione.

ART. 41

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2 della L.P. 20 giugno 2008, nr. 7 e dall'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 41 BIS

URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte del medesimo.
2. Non è ammessa la collocazione di urne cinerarie nello spazio destinato all'inumazione comune, salvo il caso previsto dall'art. 28 comma 4.
3. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere disperse nel territorio comunale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, e/o conservate nell'urna cineraria sigillata, che potrà essere:
 - inumata o tumulata in apposito loculo in concessione, in tomba a rotazione in campo comune, in tomba di famiglia in concessione e/o in monumento di famiglia;
 - oggetto di affidamento su richiesta dell'avente titolo presso la propria residenza.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 41 TER

AFFIDAMENTO DELLE CENERI AI CONGIUNTI

1. Le ceneri del defunto possono essere affidate per la conservazione in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado), sulla base della volontà espressa dal defunto.

2. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dal parente coniuge e, in mancanza, dal parente più prossimo e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal parente del defunto alla quale dev'essere allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto manifestata con dichiarazione autentica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; nell'istanza devono essere indicati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - f) L'obbligo di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
4. L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al comma seguente.
5. Le ceneri saranno affidate alle seguenti condizioni espressamente riportate nel modulo di domanda e nell'atto autorizzativo alla consegna delle ceneri e nel verbale di consegna:
 - a) L'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificati del defunto;
 - b) Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - c) L'urna dev'essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna;
 - d) L'Amministrazione comunale potrà procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
 - e) Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la

conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla legge;

- f) Nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa viene riconsegnata al Comune, previa formale richiesta con assoggettamento alle modalità e tariffe previste;
 - g) Nel caso di consegna dell'urna cineraria a soggetti non residenti nel Comune di Telve di Sopra, sarà data comunicazione al Comune destinatario delle ceneri.
6. Sono annotati in appositi registri gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti delle urne consegnate ai familiari.

ART. 41 QUATER DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione può essere effettuata sul territorio comunale in luoghi come previsto dall'art. 5 della Legge Provinciale 20 giugno 2008, n. 7; è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito dall'articolo 3, c.1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).
2. Le ceneri già custodite presso il cimitero, possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ed è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato in base alla normativa del Codice Civile. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale. In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni, le ceneri verranno collocate nel cinerario comunale.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
6. dal coniuge;
7. da un altro familiare avente diritto in base alla normativa del Codice Civile;
8. dall'esecutore testamentario o in mancanza da personale autorizzato dal Comune.

9. La persona incaricata alla dispersione delle ceneri in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità e tramite apposito verbale, il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa. La corretta effettuazione della dispersione, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune tramite personale incaricato.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 42

ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 5 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero.

ART. 43

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualche sorta se non preventivamente autorizzate dai Vigili o altro personale comunale preposto al servizio cimiteriale;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile preposto al servizio cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe ai familiari a mezzo di veicoli.

ART. 44
DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli, o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti) e distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
 - l) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati;
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 45
RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ART. 46

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico comunale.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Il Sindaco potrà ordinare la rimozione di epigrafi non pertinenti.
3. Potranno essere rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte non pertinenti, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che su superino l'altezza di ma. 1,20.

ART. 47

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 48

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Sindaco disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualsiasi forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, con tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del

- Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di cui sopra gli stessi criteri stabiliti dall'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 49

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree di proprietà del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
5. Il rilascio della concessione è riservato a persona residente nel Comune alla data della richiesta ed è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. La persona richiedente, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta di 1° grado possono essere intestatari di un'unica concessione. Comunque il concessionario può essere titolare di un'unica concessione.
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
8. Il diritto d'uso di un loculo consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posto salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - Le/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante protempore, i/le concessionari/e;
 - Le salme destinate ad esservi accolte;
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 50

DURATA DI CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. 49 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. La durata è fissata in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
3. Su istanza dell'originario concessionario o dei legittimati alla richiesta di subentro di cui all'art. 54, è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

ART. 50 BIS

DURATA DELLE CONCESSIONI DEI LOCULI OSSARI

1. Le concessioni di cui all'art. 29 sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata in 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
3. Su istanza dell'originario concessionario e dei legittimati alla richiesta (il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di I grado) è consentito il

rinnovo, per uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione

ART. 51

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La disponibilità di sepolture private viene portata a conoscenza degli interessati mediante avviso al pubblico.
2. La concessione delle sepolture può avvenire anche ad estrazione qualora il numero delle sepolture disponibili e/o poste in concessione sia inferiore alle richieste.

ART. 52

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 49, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta di 1° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado, il diritto alla inumazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i discendenti di 2° grado, i collaterali e gli affini di 1° grado la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati volta per volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o

lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 53 MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART. 53 BIS CONCESSIONI ATTESTANTI UN GODIMENTO PERENNE

1. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia.
2. A carico dei titolari della concessione, a titolo di concorso spese, vengono poste delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per gli interventi di manutenzione, di pulizia e di illuminazione dei cimiteri ed indicate dalla Giunta Comunale nella delibera di determinazione delle tariffe ai sensi de l'art. del presente regolamento.
3. I titolari o loro eredi di dette concessioni devono essere in possesso di un documento attestante il godimento perenne della sepoltura oppure rientrare nell'elenco predisposto dal competente ufficio comunale sulla base di risultanze d'archivio.
4. L'Ufficio comunale contatterà il titolare o un erede referente per ciascuna tomba, individuato attingendo dagli archivi comunali, che dovrà individuare uno o più concessionari che saranno tenuti, in solido, al pagamento delle spese annue dovute. Colui o coloro che si indicano quali concessionari devono dichiarare, assumendosene la responsabilità, di essere in accordo con eventuali aventi diritto sull'individuazione del nominativo del concessionario stesso.
5. Possono essere nuovi concessionari delle tombe perpetue coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 49 del presente regolamento Qualora, entro sei mesi dalla notifica, non venga indicato il nominativo di un concessionario e non venga versato il canone annuo dovuto, la concessione perpetua verrà dichiarata decaduta ed il lotto cimiteriale rientrerà nella disponibilità del

comune. Ai discendenti del titolare della concessione perpetua, per i primi sei mesi dalla decadenza, verrà riconosciuto il diritto d'opzione al rilascio di una nuova concessione.

6. Passato il periodo di sei mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, il Comune potrà rilasciare, decorsi dieci anni dall'ultima inumazione, la nuova concessione a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dall'art. 53.

ART. 53 TER

GODIMENTO SEPOLTURA PRIVATA PER CONSUETUDINE

1. L'ufficio comunale preposto alla regolarizzazione delle situazioni cimiteriali esistenti individua la famiglia del "fondatore del sepolcro" che utilizza per consuetudine la tomba e, non essendo tenuto a conoscere tutte le persone componenti suddetta famiglia contatterà un referente.
2. I discendenti del "fondatore del sepolcro" potranno, entro sei mesi dalla notifica, presentare domanda per il rilascio di una nuova concessione relativa al lotto utilizzato per consuetudine quale tomba di famiglia.
3. Diversamente, passato il periodo di sei mesi senza che all'ufficio comunale sia stata presentata alcuna istanza di concessione, il Comune potrà rilasciare, decorsi dieci anni dall'ultima inumazione ovvero venti anni dall'ultima tumulazione, la nuova concessione a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dall'art. 53.

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE

ART. 54

RINNOVO

4. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. E' eventualmente dovuto il pagamento della tariffa stabilita dall'amministrazione comunale per le diverse tipologie di concessioni.
5. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario fra gli aventi diritti ex art. 52 comma 2 del

presente regolamento. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.

6. L'ufficio competente tiene uno scadenziario delle concessioni. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno 3 (TRE) mesi prima del termine.

ART. 54 BIS SUBENTRI

1. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune su unanime designazione delle persone interessate, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel 2° comma dell'art. 52, fino alla decadenza naturale della stessa.
2. Se gli aspiranti concessionari sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
3. In difetto di designazione di nuovo concessionario, il Comune provvede d'ufficio ad assegnarlo al soggetto in possesso dei requisiti e che non sia già assegnatario di altra tomba individuandolo secondo il seguente ordine di priorità:
 - il coniuge;
 - i discendenti di primo grado in ordine di anzianità;
 - gli ascendenti di primo grado in ordine di anzianità;
4. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
5. La concessione di tomba a richiedente non familiare non potrà avvenire prima che siano trascorsi 10 anni dall'ultima sepoltura. Si applicano le disposizioni dell'art. 35 del presente regolamento.
6. Nel caso di più richieste della stessa tomba la scelta del concessionario avverrà, fra gli aventi diritto secondo le disposizioni del presente regolamento, secondo le seguenti priorità: parenti o affini del precedente concessionario in ordine di grado e, a seguire, mediante estrazione a sorte da effettuarsi nella sede comunale in seduta pubblica.

ART. 55 RINUNCIA

1. Uno o più concessionari, con apposita istanza, possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici comunali.
3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52, sono tenuti a darne comunicazione agli Uffici comunali entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo eventualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno o più degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione così modificata mantiene la scadenza dell'originaria concessione.
5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione, quando la sepoltura non è occupata dalla salma o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata del cimitero comunale o fuori comune.
6. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per "N" il numero di anni della originaria concessione.
7. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.
8. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 56
REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10.09.1990 N. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 57 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53;
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti.
5. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta, o non venga più rinnovata la concessione una volta scaduta, la tomba o il monumento tornerà nella completa disposizione dell'amministrazione comunale che potrà provvedere a renderla nuovamente disponibile.

ART. 58
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 59
ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 60
ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno unirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 43 e 44 in quanto compatibili.

ART. 61

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Cimiteriale Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed, eventualmente, epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 1,80 con arrotondamento all'unità superiore.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Sindaco sentita la Commissione Cimiteriale Comunale, lapidi, ricordi e similari così come stabilito dal precedente art. 46.

ART. 62

RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 63

RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori e personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 64

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 65

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dallo stesso ufficio.

ART. 66

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiale per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 67
VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 62.

ART. 68
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi, di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta con particolare riferimento dal D.L. 626/94.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 69

FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 70

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuto, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 71
ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O
BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 72
MAPPA

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografica cimiteriale.

ART. 73
ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto e dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 74

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere i registri di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ART. 75

SCHEMARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio Anagrafe, sulla scorta della mappa di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda potranno essere riportati:
 - a) Le generalità del defunto
 - b) Il numero di sepoltura

ART. 76

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Anagrafe comunale predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 77

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 80, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 78

CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti e non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 79

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, ove previsto dallo statuto o, in alternativa al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 80

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale estinzione.
2. Le concessioni "perpetue" a suo tempo effettuate, si estinguono soltanto con la soppressione del cimitero. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo eventuale cimitero un posto per 99 anni corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso (art. 92 e 98 del Regolamento nazionale emanato con D.P.R. 30 settembre 1990. N. 285).

ART. 81

SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Le concessioni attualmente in vigore il cui titolare ha perso il requisito della residenza, possono essere rinnovate, in deroga alle norme del presente

regolamento, per un ulteriore tempo di anni 30 per la sola sepoltura del titolare e del coniuge.

2. Nel caso di occupazione di una sepoltura privata senza la preventiva concessione, la stessa dovrà essere regolarizzata in base alle norme del presente regolamento.

ART. 82

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle norme dello Stato, o in mancanza, vi provvederà il Sindaco.

ART. 83

NORMA TRANSITORIA

1. All'entrata in vigore del presente regolamento il Comune procederà ad una ricognizione delle concessioni in essere. In caso di mancata richiesta di aggiornamento da parte degli aventi diritto e/o di mancata dichiarazione di decadenza da parte del Comune, potrà disporsi una sanatoria delle concessioni scadute, per una nuova assegnazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, fissando quale data di possesso dei requisiti degli aventi diritto, quella di entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari.

ALLEGATO

TARIFFARIO:

- 1. RILASCIO O RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER TOMBE PRIVATE:**
 - PER TOMBE DI 3 POSTI: Euro 2.000,00 (pagabili in 2 rate semestrali);
 - PER TOMBE DI 2 POSTI: Euro 1.500,00 (pagabili in 2 rate semestrali);

- 2. RILASCIO O RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LOCULO: Euro 1.000,00**

- 3. APPOSIZIONE DI LAPIDE e/o COPRITOMBA SU TOMBA IN CAMPO COMUNE:
Euro 250,00**

- 4. CANONE TRIMESTRALE DI UTILIZZO PER DEPOSITO TEMPORANEO (art. 30
comma 4.) Euro**

Le tariffe dei vari servizi cimiteriali saranno determinate annualmente da parte della Giunta Comunale.